



# Comune di Urago d'Oglio

Provincia di Brescia

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE numero 44 del 05-07-2023

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI S.U.A.P. IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 E S.M.I. E DELL'ART. 97 DELLA L.R. N.12/2005, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GANDOLA BISCOTTI SPA. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E NOMINA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE.**

L'anno duemilaventitre, addì cinque del mese di Luglio, alle ore 18:45, nella sala delle adunanze, convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componenti	Referenza	Presente	Assente
BRUGALI GIANLUIGI	Sindaco	X	
OSSOLI FRANCESCO	Assessore	X	
CHITTO' GLORIA	Assessore		X
MARCHETTI PIETRO	Assessore	X	
FENAROLI SANTINA	Assessore	X	
		4	1

Assiste alla seduta il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIANLUIGI BRUGALI – nella sua qualità di Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Urago d’Oglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 - n. 12 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 aprile 2009, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 26 maggio 2010 ai fini dell’efficacia dello stesso;
- da ultimo è stata approvata Variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano, finalizzata all’approvazione del progetto del nuovo Centro di Raccolta/Isola Ecologica, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 luglio 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 50 del 13 dicembre 2017 ai fini dell’efficacia della stessa;

### RICHIAMATO CHE:

- con istanza in data 01/12/2022 – registrata al n. 9600 di protocollo generale, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110 di protocollo generale, il Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), via Lavoro e Industria n. 1041 (C.F. 01001390176, P.IVA 00594910986), in qualità di proprietaria degli immobili (sia dei fabbricati dove viene svolta l’attività produttiva esistente e sia del terreno dove si intende costruire il nuovo fabbricato), ha richiesto l’attivazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per l’ampliamento dell’attività produttiva già esistente, mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, ad ovest del capannone esistente;
- in particolare, il comparto produttivo di proprietà dell’azienda suindicata è ubicato al confine tra il Comune di Rudiano e il Comune di Urago d’Oglio e, nello specifico, il capannone esistente, adibito alla produzione, è nel Comune di Rudiano, mentre il nuovo fabbricato destinato a magazzino è previsto nel Comune di Urago d’Oglio sull’area identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14, in quanto per motivi logistici la migliore possibilità di ampliamento è in lato ovest del fabbricato esistente;

### PRESO ATTO CHE:

- la suddetta proposta progettuale presentata comporta variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d’Oglio, in quanto prevede l’edificazione di un nuovo fabbricato produttivo su area attualmente classificata dal vigente Piano delle Regole in “Ambito agricolo produttivo”, disciplinata dall’articolo 4.14 delle NTA dello stesso Piano delle Regole;
- la stessa proposta presentata, come anzidetto da attuarsi mediante procedura di S.U.A.P. ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. in variante al P.G.T., ha lo scopo di realizzare su un’area con destinazione agricola, avente superficie pari a mq 5.651 circa, un nuovo fabbricato produttivo di superficie coperta pari a mq 2.350, superficie linda di mq 2.200, altezza interna di 10 m, da destinare allo stoccaggio delle materie prime biologiche, in ampliamento dell’attività produttiva esistente insediata sul Comune di Rudiano;

### CONSIDERATO CHE:

- la variante al vigente P.G.T. è, pertanto, relativa all’edificazione in “ambito agricolo” di un fabbricato produttivo in ampliamento di una attività produttiva già insediata sul territorio (Azienda Gandola Biscotti S.p.A.);
- inoltre, per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), l’area suddetta oggetto di S.U.A.P. è ricompresa negli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal P.T.C.P., con la conseguenza che la proposta in oggetto comporta di conseguenza anche una Variante al medesimo P.T.C.P.;

**RICORDATO CHE:**

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, come modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede all’articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della legge regionale 12/2005;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all’articolo 75 gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico;
- l’articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l’individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all’articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del P.G.T., mentre l’articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, nei limiti della facoltà dei Comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l’approvazione di detto Piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell’articolo 13;

**CONSIDERATO**, inoltre, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) che:

- l’art. 4 della L.R. 12/2005, in attuazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06, così come modificata dal D.Lgs. 4/2008 e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, unitamente alla D.C.R. n. 8/351 del 13/3/2007, stabiliscono l’assoggettamento di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), processo che comprende l’espletamento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- ai sensi della citata normativa, la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria dei Piani e dei Programmi, in ogni caso prima della loro approvazione;
- nella Valutazione Ambientale Strategica, l’Ente competente valuta la sostenibilità ambientale secondo le indicazioni di cui agli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale con D.C.R. 13/03/2007 n. 8/351 e gli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 e s.m.i.;
- il D.lgs. n.152/2006 stabilisce:
  1. all’articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento;
  2. all’articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all’approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
  3. all’articolo 11, commi 4 e 5, che la V.A.S. viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano che per i piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale, la valutazione

ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni dell'art.12;

- l'area interessata dal S.U.A.P. in oggetto, si trova inoltre in Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P. della Provincia di Brescia, per cui la valutazione di cui al citato articolo 6 - comma 3 - del D.Lgs. n.152/2006 deve essere eseguita congiuntamente con la Provincia di Brescia;
- trattandosi di un progetto S.U.A.P. in variante al P.G.T. e variante semplificata al P.T.C.P. vigenti, è necessario, oltre all'attivazione delle procedure previste dall'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica V.A.S., o alla V.A.S., ai sensi dell'allegato "1r" alla D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 in quanto rientra tra i casi soggetti alla V.A.S. ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla Circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 avente ad oggetto "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale";

#### **RILEVATO CHE:**

- nel territorio comunale di Urago d'Oglio non sono presenti siti afferenti alla Rete Natura 2000, ma risulta presente una ZSC nel Comune di Pumenengo denominata "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri;
- con riferimento alla D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021 "*Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano*" il progetto deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione in data 22/03/2023 – n. 23, con la quale, a seguito della presentazione dell'istanza di S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. e dell'articolo 97 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., come anzidetto avvenuta in data 01/12/2022 – registrata al n. 9600 di protocollo generale, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110 di protocollo generale, da parte della Società Gandola Biscotti Spa, si è proceduto tra l'altro a:

1. avviare il relativo procedimento di S.U.A.P., dando atto che:
  - il progetto comporta variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio in quanto prevede l'edificazione di un nuovo fabbricato produttivo su area attualmente classificata dal vigente Piano delle Regole in "Ambito agricolo produttivo", disciplinata dall'articolo 4.14 delle NTA dello stesso Piano delle Regole;
  - per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), la suddetta area oggetto di S.U.A.P. è ricompresa negli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal P.T.C.P.;
  - quindi la proposta in oggetto comporta anche una Variante al medesimo P.T.C.P.;
  - la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e/o la valutazione ambientale strategica di cui al citato articolo 6 - comma 3 - del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., deve essere eseguita congiuntamente con la Provincia di Brescia;
2. riservare ad apposito successivo atto, l'avvio del procedimento relativo alla verifica di Valutazione Ambientale Strategica e la conseguente nomina dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi di quanto stabilito con D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 e indicato nella D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010;
3. dare atto che, stante la presenza di una ZSC nel Comune di Pumenengo "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri, ai sensi della D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021, il progetto deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;
4. nominare, quale Autorità Procedente, il Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;

5. disporre di trasmettere la stessa deliberazione, unitamente all'istanza di S.U.A.P. prot. n. 9600 del 01/12/2022, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110, con il correlato progetto, alla Provincia di Brescia, ai fini della proposta di valutazione congiunta in ordine al percorso di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, trovandosi l'area oggetto di S.U.A.P. in Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P.;

**RICHIAMATO**, altresì, che:

- in esecuzione della suddetta deliberazione, di seguito, con lettera protocollo n. 2695 del 03/04/2023 è stata quindi richiesta alla Provincia di Brescia la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. congiunta con la stessa Provincia, correlata alla variante al vigente P.G.T. nonché alla variante semplificata del P.T.C.P. relativa all'istanza di S.U.A.P. in oggetto, presentata dalla Società Gandola Biscotti Spa per l'ampliamento dell'attività produttiva già esistente;
- con successiva nota protocollo n. 2695 del 03/04/2023 è stato comunicato alla Provincia, ad integrazione della suddetta richiesta, che, quale Autorità competente del citato procedimento di valutazione congiunta in ordine al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, in caso di riscontro positivo della Provincia alla stessa richiesta, questa Amministrazione Comunale intende nominare l'Arch. Giovanni Piccitto, Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Palazzolo sull'Oglio, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Palazzolo sull'Oglio prot. n. 6141 del 13/02/2023;
- con Atto Dirigenziale n. 1879/2023 del 22/06/2023, registrato in data 23/06/2023 al n. 5023 di protocollo comunale, avente ad oggetto "PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ GANDOLA BISCOTTI S.P.A. CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO IN UN LOTTO COLLOCATO A NORD DELL'INSEDIAMENTO ESISTENTE IN COMUNE DI RUDIANO", la Provincia di Brescia ha espresso assenso al procedimento congiunto di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), delle varianti al P.G.T. e al P.T.C.P. presupposte alla definizione del procedimento S.U.A.P. di cui trattasi;

**VISTO** quindi l'Atto Dirigenziale n. 1879/2023 del 22/06/2023 della Provincia di Brescia con il quale viene espresso, in adesione a quanto richiesto dal Comune di Urago d'Oglio, assenso al procedimento congiunto di VAS, delle varianti al PGT e al PTCP presupposte alla definizione del procedimento di SUAP in oggetto, dopo aver richiamato che:

- con riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", viene ricordato che lo stesso prevede:
  1. all'articolo 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del decreto stesso;
  2. all'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
  3. all'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
  4. all'articolo 11, commi 4 e 5, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano;

- con riferimento all'allegato 1c, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010, viene ricordato che:
  - 1.1 le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità a VAS:
    - a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
    - b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
    - c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
  - 1.2 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria, qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs.n.152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
  - 1.3 fino al provvedimento della giunta regionale, previsto al punto 4.6 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c);
  - 1.4 si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piani Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (L.R.n.12/2005, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS;
- con riferimento all'allegato 1u, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 2012, viene ricordato che:
  - 2.1 le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti (varianti minori):
    - a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
    - b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
    - c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS;
- con riferimento all'allegato 1r, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010, viene ricordato che:
  - 3.1 il progetto presentato al SUAP è soggetto a valutazione ambientale – VAS allorché ricorrono le seguenti condizioni:
    - ricade nel settore della destinazione dei suoli e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
    - si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE;
    - 3.2 la verifica di assoggettabilità alla VAS si applica alle seguenti fattispecie:
      - SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
      - SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;
    - 3.3 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
  - viene rilevato, con riferimento a tutto quanto sopra indicato, che:

- 1) il sopraccitato progetto presentato dalla Società Gandola Biscotti S.p.A. allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 97 della L.R. n. 12/2005, finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente, secondo quanto consentito dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014, interessa un'area, adiacente all'insediamento esistente, nel Comune di Rudiano, che rientra negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP;
- 2) il Comune di Urago d'Oglio, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto SUAP in variante al Piano delle Regole, dovrà chiedere a questa Provincia una modifica del PTCP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, terzo periodo, della medesima legge regionale 12/2005;

**RILEVATO** che il progetto di SUAP presentato, ai sensi della normativa suindicata sia da assoggettare al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto:

- non ricade nel settore della destinazione dei suoli e non definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- non comporta effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE;
- determina l'uso di una piccola area a livello locale;
- in generale, lo stesso progetto di SUAP in argomento, che si ricorda ha lo scopo di realizzare su un'area con destinazione agricola, avente superficie pari a mq 5.651 circa, un nuovo fabbricato produttivo di superficie coperta pari a mq 2.350, superficie linda di mq 2.200, altezza interna di 10 m, da destinare allo stoccaggio delle materie prime biologiche, in ampliamento dell'attività produttiva esistente insediata sul Comune di Rudiano, non si ritiene che produca impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

**RITENUTO** pertanto di:

1. avviare il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.);
2. individuare i soggetti interessati al suddetto procedimento S.U.A.P. come di seguito indicato:
  - **proponente:** Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), via Lavoro e Industria n. 1041 (C.F. 01001390176, P.IVA 00594910986);
  - **Autorità procedente:** Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, già nominato con propria deliberazione n. 23 del 22/03/2023;
  - **Autorità competente** per la V.A.S. l'Architetto Giovanni Piccitto – Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Palazzolo sull'Oglio;
3. di demandare all'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente, a provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico procedurale da adottare, nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 5.3 dell'allegato 1r della citata DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010 (soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica, modalità di convocazione della conferenza, modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, ecc.);

**VISTI:**

- l'art. 48 del T.U.E.L. e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento all'art. 5, lettere a), p) e q);
- l'art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i.;
- la L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del T.U.E.L. e s.m.i.;

Con voti unanimi, favorevoli, resi in forma palese,

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI DISPORRE**, per i motivi citati in premessa, in relazione al procedimento amministrativo di variazione del P.G.T. vigente, avviato con propria deliberazione in data 22/03/2023, n. 23, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dagli art. 97 L.R. n. 12/2005 e art. 8 D.P.R. 160/2010, relativo alla proposta di S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente, presentato con istanza prot.n. 9600 in data 01/12/2022, definitivamente integrata con prot. n. 2110 del 15/03/2023 dalla Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), e comportante anche variante semplificata al P.T.C.P. secondo la procedura di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i., ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 12/2005 e della D.C.R. Lombardia n.8/351 del 13.03.2007 e relative deliberazioni di Giunta regionale attuative, l'avvio del procedimento congiunto con la Provincia di Brescia di verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della variante al vigente P.G.T. nonché variante semplificata al P.T.C.P., presupposte alla definizione dello stesso procedimento di S.U.A.P. in oggetto;
3. **DI INDIVIDUARE**, come segue, i soggetti interessati al procedimento:
  - **proponente**: Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), via Lavoro e Industria n. 1041 (C.F. 01001390176, P.IVA 00594910986);
  - **Autorità procedente**: Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, già nominato con propria deliberazione n. 23 del 22/03/2023;
4. **DI NOMINARE** quale **Autorità competente** per la V.A.S. l'Arch. Giovanni Piccitto – Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Palazzolo sull'Oglio;
5. **DI DARE ATTO**, altresì, che sarà l'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente, a provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico procedurale da adottare, nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 5.3 dell'allegato 1r della citata DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010 (soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica, modalità di convocazione della conferenza, modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, ecc.);
6. **DI DARE ATTO** che, stante la presenza di una ZSC nel Comune di Pumenengo “Boschetto di Cascina Campagna” (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri, ai sensi della D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021 il progetto deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;
7. **DI PUBBLICARE** l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS, da effettuarsi in conformità ai contenuti propri del Piano del Governo del Territorio e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigenti, tramite apposito avviso da esporre all'Albo Pretorio comunale e da pubblicarsi sul portale regionale SIVAS e sul sito WEB del comune di Urago d'Oglio congiuntamente all'Atto Dirigenziale n. 1879/2023 del 22/06/2023 della Provincia di Brescia;

8. **DI DARE**, altresì, ATTO, che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio online, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Successivamente, vista l'urgenza di individuare le autorità di VAS e definire la struttura organizzativa, con ulteriore votazione unanime, resa in forma palese,

### **DELIBERA**

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i.

**Deliberazione n. 44 del 05-07-2023**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

GIANLUIGI BRUGALI

Il Segretario comunale

DOTT.SSA FRANCA MOROLI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.*